

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI PRATICHE ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Normativa di riferimento

Legge 8 agosto 1985, n. 443

Legge 20 maggio 1997, n. 133

Legge 5 marzo 2001, n. 57 art. 13

D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 art. 9 bis (introdotto con L 106 del 2011)

Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3

Legge regionale 13 giugno 2011 n. 14

Nozione di artigiano

E' considerata impresa artigiana l'impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali tuttavia possono essere svolte in via strumentale o accessoria all'esercizio dell'impresa.

E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

In relazione alla srl artigiana, con circolare n. 140 del 2001, l'INPS ha precisato quanto segue:

“Per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo dei soci in questione é necessario che gli stessi esercitino la loro attività con carattere di professionalità, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo inteso nel suo complesso, quale insieme unitario di fasi organizzate, dirette e gestite dai soci stessi. Devono, ad esempio, considerarsi estrinsecazioni del processo produttivo la trasformazione e l'utilizzo di materie prime e semilavorati, l'approvvigionamento, l'acquisizione di commesse, la direzione commerciale, i rapporti con il mercato, le attività di commercializzazione, la conduzione di macchinari, impianti e sistemi, le analisi di fattibilità, la progettazione, l'ideazione, ecc. Tutte queste attività sono tra loro coordinate dall'attività di organizzazione, direzione, pianificazione e gestione dell'imprenditore artigiano. Riguardo al requisito della manualità si evidenzia che lo stesso va valutato in relazione alla natura dell'attività svolta e che può esplicarsi in senso materiale e tradizionale ovvero come partecipazione tecnica ed operativa”. Si ritiene pertanto applicabile il medesimo principio ad ogni impresa artigiana.

Requisiti dell'impresa artigiana

Impresa individuale

- l'impresa deve essere esercitata personalmente e professionalmente dal titolare, il quale svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
- nel caso in cui il titolare eserciti particolari attività che richiedono una particolare preparazione ed implicano responsabilità nei confronti degli utenti (ad esempio impiantistica, autoriparazione, imprese di sanificazione, autotrasporto, parrucchieri, estetisti, etc.), dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle relative normative;
- l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana;
- non devono essere superati i limiti dimensionali previsti dalla normativa vigente.

SNC e Società cooperative

- la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e, nell'impresa, il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale (in caso di cooperative l'inquadramento della maggioranza dei soci deve essere quello di socio lavorante, con iscrizione ai ruoli IVS artigiani);
- nel caso in cui la società eserciti attività che richiedono una particolare preparazione ed implicano responsabilità nei confronti degli utenti (ad esempio impiantistica, autoriparazione, imprese di sanificazione, autotrasporto, parrucchieri, estetisti, etc.), almeno uno dei soci partecipanti all'attività dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle relative normative;
- non devono essere superati i limiti dimensionali previsti dalla normativa vigente.

SAS

- ciascun socio accomandatario, indipendentemente dal numero degli accomandanti, deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;

- nel caso in cui la società eserciti attività che richiedono una particolare preparazione ed implicano responsabilità nei confronti degli utenti (ad esempio impiantistica, autoriparazione, imprese di sanificazione, autotrasporto, parrucchieri, estetisti, etc.), almeno uno dei soci accomandatari dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle relative normative;
- ciascun socio accomandatario non può essere socio accomandatario di altra società in accomandita semplice attiva o unico socio di una società a responsabilità limitata attiva;
- non devono essere superati i limiti dimensionali previsti dalla normativa vigente.

SRL UNIPERSONALI

- il socio unico deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (deve dunque anche essere amministratore);
- nel caso in cui la società eserciti attività che richiedono una particolare preparazione ed implicano responsabilità nei confronti degli utenti (ad esempio impiantistica, autoriparazione, imprese di sanificazione, autotrasporto, parrucchieri, estetisti, etc.), il socio unico dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle relative normative;
- il socio unico non può essere unico socio di altra società a responsabilità limitata attiva o socio accomandatario di società in accomandita semplice attiva;
- non devono essere superati i limiti dimensionali previsti dalla normativa vigente.

SRL PLURIPERSONALI

L'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane non è obbligatoria, ma perché la S.r.l. possa essere qualificata artigiana, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società (assemblea e consiglio di amministrazione).

In caso di srl pluripersonale, con due amministratori di cui uno solo lavorante, si può considerare che la società sia in possesso dei requisiti artigiani qualora adottati un sistema di amministrazione pluripersonale disgiuntivo sia per gli atti di ordinaria amministrazione che per quelli di straordinaria amministrazione, e siano naturalmente soddisfatti anche gli altri due requisiti previsti dalla L.r. 3/2003.

CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti nella sezione separata dell'Albo delle Imprese Artigiane a norma dell'art. 6 della legge 08.08.1985, n. 443. Gli associati dovranno essere, per due terzi, imprese artigiane, le quali devono detenere la maggioranza degli organi deliberanti.

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, possono essere costituiti:

- ✓ tra imprese artigiane;
- ✓ tra imprese artigiane e piccole imprese non artigiane, purché in numero non superiore ad un terzo, nonché Enti Pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza degli organi deliberanti;
- ✓ tra consorzi e società consortili come indicati nei due punti precedenti.

Nel caso di possesso dei requisiti previsti per l'impresa artigiana, l'iscrizione all'Albo è obbligatoria, tranne che per le srl, per le quali è facoltativa.

In caso di attività tipicamente artigiana e di forma giuridica per la quale l'iscrizione all'Albo è obbligatoria, nell'ipotesi in cui manchi qualcuno dei requisiti prescritti, deve essere allegato alla pratica del Registro Imprese apposito modello con cui si dichiara l'assenza dei requisiti artigiani.

Per l'imprenditore individuale artigiano è obbligatoria l'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese anche con la qualifica di piccolo imprenditore.

Limiti dimensionali

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

Tipologia di imprese	Limiti dimensionali
Imprese che non lavorano in serie:	Numero massimo: 18(*) compresi gli apprendisti in numero minore o uguale a 9 (*) il numero massimo può essere elevato a 22 purché le unità aggiunte siano apprendisti.

Imprese che lavorano in serie con lavorazione non del tutto automatizzata:	Numero massimo: 9(*) compresi gli apprendisti in numero minore o uguale a 5 (*) il numero massimo può essere elevato a 12 purché le unità aggiunte siano apprendisti.
Imprese che svolgono la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura:	Numero massimo: 32(*) compresi gli apprendisti in numero minore o uguale a 16 (*) il numero massimo può essere elevato a 40 purché le unità aggiunte siano apprendisti.
Imprese di trasporto:	Numero massimo: 8 dipendenti
Imprese di costruzioni edili:	Numero massimo: 10(*) compresi gli apprendisti in numero minore o uguale a 5 (*) il numero massimo può essere elevato a 14 purché le unità aggiunte siano apprendisti.

Nota: i limiti dimensionali sopra indicati possono essere superati dall'impresa artigiana fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a 3 mesi nell'anno, senza che ciò comporti decadimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.

- 1) non sono computati per un periodo di 2 anni gli apprendisti passati in qualifica in base alla disciplina dell'apprendistato (L. 19 gennaio 1955, n. 25) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
- 2) non sono computati i lavoratori a domicilio (rif. L. 18 settembre 1973, n. 877), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- 3) sono computati i familiari dell'imprenditore, anche se partecipanti all'impresa familiare (rif. articolo 230-bis del codice civile), che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- 5) non sono computati i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali;
- 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Termini per la presentazione delle pratiche

Iscrizione: contestuale alla data di inizio dell'attività. La contestualità è obbligatoria per legge per le attività per le quali la Camera di Commercio riconosce i requisiti (autoriparazione, impiantistica, pulizia, facchinaggio); discende invece dalla circolare INAIL n. 52/2009 per le altre attività, per le quali il termine di presentazione al Registro Imprese ed all'Albo rimane di 30 giorni, ma viene vanificato dalla richiesta di contestualità dell'INAIL; peraltro, in caso di pregressa presentazione della denuncia all'INAIL (su carta o tramite portale), il termine rimane di 30 giorni.

Modifiche e cancellazioni: 30 giorni

Alla luce del parere MSE n. 83060 del 3.05.2011, è ammesso, nei casi di cessazione/ decesso e sostituzione del Responsabile Tecnico, che il relativo fatto sia denunciato al REA entro i termini previsti dalla normativa vigente (30 giorni); il ritardo, oltre il 30° giorno, sarà sanzionato a termini di legge. Diversamente, la nomina di un ulteriore RT, che apporti all'impresa nuove abilitazioni, dovrà sempre avere data contestuale alla presentazione della pratica.

Allegati

- opportuni modelli camerali scaricabili dal sito per le attività regolamentate (autoriparazione, impiantistica, pulizia, facchinaggio)
- eventuali autocertificazioni relative al possesso di abilitazioni, comunicazioni, autorizzazioni o licenze necessarie per l'esercizio dell'attività o documenti; ulteriore eventuale documentazione utile che comprovi quanto richiesto
- modelli di incarico e documenti di identità qualora la pratica non sia firmata digitalmente da tutti gli obbligati oppure non vi sia apposita dichiarazione nel quadro note del professionista qualificato.

Per quanto riguarda le attività non libere, si invita a consultare lo strumento ATECO di Infocamere, presente nel sito camerale, al fine di individuare la documentazione necessaria per iscriversi nel REA e nell'Albo delle Imprese Artigiane l'attività esercitata.

A titolo di cortese collaborazione, in caso di disponibilità, si prega di allegare copia dei documenti relativamente al cui possesso si effettua l'autocertificazione.

Cancellazione

Le imprese che abbiano cessato la propria attività ovvero abbiano perduto i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, presentano denuncia di cessazione entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Di seguito, si elencano altre cause, tra le più frequenti, che comportano la cancellazione dall'Albo:

- il titolare dell'impresa non partecipa più prevalentemente, personalmente e manualmente al processo produttivo dell'impresa (la sua attività prevalente non è quella esercitata nell'impresa);
- il titolare o i soci non sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da particolari normative (es. impiantistica, autoriparazione, etc.);
- l'impresa svolge prevalente attività commerciale;
- la maggioranza dei soci non svolge in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
- ciascun socio accomandatario di società in accomandita semplice o socio unico di società a responsabilità limitata non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 08.08.1985, n. 443;
- l'impresa ha superato i limiti dimensionali di cui all'art. 4 della legge 08.08.1985, n. 443.

Continuazione da parte degli eredi

In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, anche in assenza di uno dei requisiti previsti per l'imprenditore artigiano la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo per un periodo massimo di 5 anni ovvero fino al compimento della maggiore età da parte dei figli minorenni. In tali casi, però, l'esercizio dell'impresa deve essere assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore artigiano invalido, deceduto, interdetto o inabilitato (art. 17 comma 4 L.R. 2 gennaio 2003, n. 3).

Diritti di segreteria, Imposta di bollo, Sanzioni amministrative pecuniarie

Si vedano le apposite tabelle presenti nel sito camerale.

Strumenti tecnici di riferimento

In base al DL 7/2007, dal 1° Aprile 2010 la Comunicazione Unica è l'unica modalità possibile per creare una nuova impresa (anche artigiana) o comunicare variazioni di imprese già esistenti; ComUnica permette di ottemperare agli obblighi di legge verso Camere di Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate, inoltrando la comunicazione unica ad un solo destinatario (il Registro Imprese), che si fa carico di trasmettere agli altri Enti le informazioni di competenza di ciascuno. E' possibile reperire ogni indicazione tecnica nel sito www.registroimprese.it.